

**TAR Puglia Lecce – Sez. II, Sent. n. 1368 del 04.06.2009**

omissis

**FATTO e DIRITTO**

Il ricorrente – dirigente medico dipendente della A.S.L. di Taranto – impugna le deliberazioni n. 3042 e n. 3044 del 28/10/2008 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, aventi ad oggetto rispettivamente “Determinazione Fondi Dirigenza Medica e Veterinaria” e “Retribuzione di posizione Area della Dirigenza Medica e Veterinaria – Determinazioni”, e ogni atto connesso ivi compresa la nota di comunicazione datata 18/11/2008.

A sostegno del ricorso è stato formulato il seguente articolato motivo di gravame:

1) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 53 del CCNL della dirigenza medica dell’8 giugno 2000 e 9 del CCNL della Dirigenza medica del 3 novembre 2005 – Eccesso di potere per illogicità dell’azione amministrativa – Violazione del principio del giusto procedimento nonché del canone costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 – Violazione e falsa applicazione dell’Accordo regionale del 3 aprile 2006 recepito nella delibera di Giunta Regionale n°527 del 28 aprile 2006 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del CCNL della dirigenza medica del 3 novembre 2005 – Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione – Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa sotto vari profili – Sviamiento e contraddizione interna.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni di controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2009.

Alla pubblica udienza del 29 aprile 2009, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Si può prescindere da ogni questione preliminare di ammissibilità del gravame, poiché il ricorso è manifestamente infondato nel merito e va respinto.

Osserva il Collegio che tutte le censure formulate nell’atto introduttivo del presente giudizio sono prive di giuridico fondamento, in quanto – premesso che, in relazione all’istituto della retribuzione di posizione disciplinato (nel comparto sanitario medico-veterinario) dall’art. 39 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dell’8 Giugno 2000 e ss.mm., l’incremento della componente variabile minima contrattuale sulla base della graduazione delle funzioni dirigenziali è stabilita delle singole Aziende Sanitarie Locali entro il limite invalicabile delle risorse disponibili dell’apposito Fondo (che devono coprire sia la parte fissa che la parte variabile dell’istituto della retribuzione di posizione) – non è condivisibile né il richiamo (del tutto generico in ordine al quantum) operato dal ricorrente alla violazione delle modalità di incremento dei Fondi contrattuali contemplate dalle Linee guida regionali (del 3 Aprile 2006) “di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa aziendale” per l’ipotesi di incremento della dotazione organica del personale (rispetto a quella considerata per la precedente determinazione dei Fondi contrattuali) o (in alternativa) dell’aumento delle strutture alle quali deve essere corrisposto un incarico (risultando “per tabulas” l’avvenuto incremento del Fondo correlato all’aumento della dotazione organica dei Dirigenti), per cui è legittima la ridefinizione (ora per allora) dell’ammontare complessivo della retribuzione di posizione spettante a ciascun Dirigente (in corretta applicazione delle disposizioni contrattuali nazionali e integrative-aziendali di comparto, che impongono che a parità di funzione e di incarico dirigenziale deve essere corrisposta la stessa “retribuzione di posizione” complessiva) operato con le deliberazioni gravate.

La materia della costituzione dei fondi in questione, poi, non forma oggetto di contrattazione decentrata, sussistendo unicamente l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Locale di informazione alle Organizzazioni Sindacali, nella specie incontestabilmente adempiuto.

E’ agevole rilevare, inoltre, che la graduazione delle funzioni dirigenziali e i coefficienti assegnati alle stesse negli allegati dell’impugnata deliberazione uslina n° 3044/2008, riferiti precipuamente alle singole tipologie



di incarico dirigenziale conferite dalla Azienda Sanitaria Locale resistente, non contrastano affatto con i parametri previsti dalle schede allegate alla deliberazione aziendale n° 549 del 5/7/2001 (approvativa del Regolamento che disciplina la graduazione delle funzioni dirigenziali ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile), anch'essi di carattere oggettivo (nel contemplare la banda di oscillazione dei relativi punteggi tra un minimo e un massimo) siccome correlati alla diversa autonomia, livello di competenza, responsabilità, complessità e rilevanza strategica delle varie posizioni dirigenziali affidate, ontologicamente considerate, sicché appare corretta l'uniforme attribuzione del medesimo coefficiente (valore economico) all'interno di una tipologia di incarico di un determinato livello.

Infatti, alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, la graduazione delle funzioni dirigenziali (ai fini della determinazione della retribuzione di posizione) è l'attribuzione di un valore economico (o peso) ad ogni posizione dirigenziale nell'organizzativo regionale delle singole aziende sanitarie locali che deve essere effettuata in modo rigorosamente oggettivo (Consiglio di Stato, V Sezione, 30 maggio 2007 n. 2766; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 8 gennaio 2008 n. 148).

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi (la novità delle questioni trattate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

omissis

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/06/2009

omissis